



**DIVISIONE TURISMO, ATTIVITA' ECONOMICO PRODUTTIVE E SVILUPPO
AREA COMMERCIO**

ATTO N. ORDD 1764

Torino, 25/03/2022

ORDINANZA

OGGETTO: PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN VIGORE DAL 1 APRILE 2022.

- Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;
- Visto il Regolamento n. 305, Disciplina del commercio su aree pubbliche;
- Visto il vigente Piano Mercati, approvato Con la deliberazione del Consiglio Comunale del 21 febbraio 2005 (mecc. 2003 12205/101) e successivamente aggiornato con la Deliberazione del Consiglio Comunale del 18 gennaio 2016 (mecc. 2015 05089/016) e la Deliberazione del Consiglio Comunale del 23 novembre 2020 (mecc. 2020 02142/016);

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

In ottemperanza delle disposizioni nazionali e regionali emanate in relazione alla dichiarata emergenza sanitaria da Covid-19, con provvedimento prot. n. 18507 del 11 giugno 2020, e successive integrazioni e modificazioni, si individuavano le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19 per ciascuna area pubblica ove si esercita il commercio al dettaglio, in considerazione della localizzazione, delle caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali e della maggiore o minore frequentazione;

L'attuazione di detto provvedimento ha determinato la riduzione, la modifica e/o l'individuazione di posteggi alternativi sui mercati e sulle aree di copertura commerciale cittadini al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nelle predette aree;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché gli articoli 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, con cui è stato dichiarato e prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;



Visto il Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24, recante Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza;

Visto, in particolare l'articolo 3 del Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24, che a decorrere dal 1° aprile 2022, sostituisce il disposto dell'articolo 10-bis del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, che prescrive che: *“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all'andamento epidemiologico, il Ministro della salute, con propria ordinanza, di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali;”*;

Considerata l'esigenza di superare lo stato di emergenza dettando le disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria;

Impregiudicata l'osservanza di ogni vigente disposizione nazionale o regionale in materia di contrasto del diffondersi della pandemia da COVID-19;

ORDINA

1. dalla data del 1 aprile 2022 cessano di avere efficacia le disposizioni particolari adottate con il provvedimento prot. n. 18507 del 11 giugno 2020, e successive integrazioni e modificazioni;
2. dalla medesima data gli operatori del commercio su area pubblica concessionari di posteggio dovranno occupare, nei mercati cittadini e nelle aree di copertura commerciale, i posteggi loro assegnati così come indicati nei rispettivi layout ordinari.

AVVERTE

che per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 29 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL DIRIGENTE

Fto digitalmente da Roberto Mangiardi